

N. 56731 del Repertorio  
N. 16979 della Raccolta

COSTITUZIONE DI CONSORZIO  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno quattro del mese di marzo, in Benevento,  
nel mio studio al viale degli Atlantici n.5,

Il giorno 4 marzo 2009

Avanti a me dott.proc.Tommaso Caruso, notaio in Benevento, iscritto nel  
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento - Ariano Irpino, sono  
presenti:

1) MASIELLO GENNARINO nato a Benevento il 1 luglio 1972, codice  
fiscale: MSLG NR72L01A783I.

Il quale interviene quale Presidente del Consiglio Direttivo della "FE-  
DERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BENEVENTO", in sigla  
"Coldiretti Benevento", con sede in Benevento alla via Mario Vetrone,  
partita IVA: 00968950626.

Giusta delibera n. 5 del 10.11.2008 del Consiglio Direttivo della Federa-  
zione, che si allega al presente atto sotto la lettera " A ".

2) GAROFANO SILVIO nato a Guardia Sanframondi il 20 dicembre  
1952, codice fiscale: GRFSLV52T20E249Y.

Il quale interviene quale Presidente del Consiglio Direttivo della "CON-  
FEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCO-  
LA E MEDIA IMPRESA, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BENE-  
VENTO", in sigla "CNA Benevento Associazione Provinciale", con sede  
in Benevento al Viale Mellusi n. 36, codice fiscale: 92019320628.

Giusta delibera del 5.1.2009 del Consiglio Direttivo, che si allega al  
presente atto sotto la lettera " B ".

3) DEL BASSO ALFONSO nato a Sant' Agata dei Goti il 9 agosto 1959,  
codice fiscale: DLBLNS59M09I197G.

Il quale interviene quale Presidente del Consiglio Direttivo della "AS-  
SOCIAZIONE OLIVICOLTORI SANNITI", con sede in Benevento alla  
via delle Puglie n.34, pal. C.I.A., partita IVA: 00168990620.

Giusta delibera del 17.11.2008 del Consiglio Direttivo, che si allega al  
presente atto sotto la lettera " C ".

4) GRASSO AURELIO DAMIANO RAFFAELE nato ad Apollosa il 17  
settembre 1950, codice fiscale: GRSRDM50P17A330V.

Il quale interviene quale Presidente della Giunta Provinciale della "CON-  
FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI C.I.A. PROVINCIALE DI  
BENEVENTO", con sede in Benevento alla via delle Puglie n. 34, pa.  
C.I.A., partita IVA: 80001110628.

Giusta delibera del 27.11.2008 che si allega al presente atto sotto la  
lettera " D ".

5) MESSERE ROCCO nato a Paduli il 3 luglio 1964, codice fiscale:  
MSSRCC64L03G227C.

Il quale interviene quale Presidente del Consiglio di Amministrazione  
della Cooperativa Agricola a Mutualita' prevalente di tipo consortile de-  
nominata: "ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZOOTENICI IRPINO  
SANNITI Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata", in si-  
gla "APROZIS - società cooperativa agricola a responsabilità limitata",  
con sede in Avellino alla via Iannicchini n.11, codice fiscale e numero di

iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese di Avellino 01510410649, numero REA 153235.

Giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.2.2009, che si allega al presente atto sotto la lettera " E ".

Io notaio sono certo della identità personale di essi comparsi, cittadini italiani, domiciliati come innanzi, i quali convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) Viene costituito fra:

\* "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BENEVENTO",

\* "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO",

\* "ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI SANNITI";

\* "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI; C.I.A. PROVINCIALE DI BENEVENTO";

\* Cooperativa "ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZOOTENICI IRPINO SANNITI Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata", che intervengono come rappresentati, un consorzio denominato "GAL TABURNO CONSORZIO".

Art.2) La sede del Consorzio è in Torrecuso al Largo Sant'Erasmus.

Con deliberazione dell'Assemblea, a maggioranza, potranno essere istituite ovunque filiali, rappresentanze ed agenzie, come anche uffici destinati a svolgere attività con i terzi.

Art.3) Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Esso si propone di indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione delle aree del Taburno, e dei territori limitrofi e connessi, e quanto altro meglio riportato nell'art.4 dello statuto da allegarsi.

Art.4) Il Consorzio si dichiara costituito sotto la piena osservanza del presente atto e dello Statuto che contiene tutte le norme di funzionamento del Consorzio stesso, e che si allega a questo atto sotto la lettera "F".

Art.5) La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050.

Art.6) Le quote di partecipazione dei componenti il qui costituito Consorzio sono così determinate:

Euro dodicimilacinquecento/00 (Euro 12.500,00), ogni singolo costituente il consorzio.

L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio dovrà essere approvata nei modi indicati nello Statuto.

Art.7) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nelle persone di:

- Presidente:

GRASSO MARIO TOMMASO nato a Benevento il giorno 8 dicembre 1965, residente in Campoli di Monte Taburno alla via Vigne n. 2, codice fiscale: GRSMTM65T08A783L,

designato ai sensi dello statuto sociale dalla Confederazione Italiana Agricoltori CIA Provinciale di Benevento.

- Vice Presidente:

AURIEMMA LUIGI nato a Napoli il 23 giugno 1962, residente in Roma alla via delle Rupicole n. 67, codice fiscale: RMNLGU62H23F839T,

designato ai sensi dello statuto sociale dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Benevento.

- Membri:

MASSARO PASQUALE nato ad Arpaia il 13 settembre 1950, residente in Telese Terme alla via Flavio Gioia n.4, codice fiscale: MSSPQL50-P13A431M,

designato ai sensi dello statuto sociale dalla Confederazione nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, associazione Provinciale di Benevento;

DEL BASSO ALFONSO nato a Sant'Agata dei Goti il 9 agosto 1959, residente ivi alla c.da Soviano n.47, codice fiscale: DLBLNS59-M09I197G,

quale Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione Olivicoltori Sanniti;

MESSERE ROCCO nato a Paduli il 3 luglio 1964, residente in San Nazario alla via Macchiarelle, codice fiscale: MSSRCC64L03G227C.

Quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Agricola a Mutualità prevalente di tipo consortile denominata: "ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZOOTENICI IRPINO SANNITI Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata".

I nominativi sopra designati, accetteranno la carica sottoscrivendo apposito documento.

Art.8) I componenti del Collegio Sindacale sono nominati nelle persone dei signori:

- Presidente:

MASTROCINQUE NICOLA nato a Benevento il 4 agosto 1967, residente ivi alla via Carlo Torre n.2, codice fiscale: MSTNCL67N04A783E. Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

- Membri effettivi:

CAPPELLA ANTONELLA nata a Winterthur (Svizzera) il 24 giugno 1971, residente in Telese Terme alla via Fiuggi n.7, codice fiscale: CPPNNL71H64Z133W.

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

ABBATIELLO SALVATORE nato a Montreal il 14 febbraio 1961, residente in Durazzano alla via Ripa n.12, codice fiscale: BBTSVT61B14Z401S.

-Membri supplenti:

NUZZOLO VINCENZO nato a Benevento il 9 maggio 1971, residente in Sant'Angelo a Cupolo alla via Pescara n. 37/A, codice fiscale: NZZVC-N71E09A783F.

Iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

COFRANCESCO ENZA nata a Telese il 28 aprile 1974, residente in San Salvatore Telesino alla via S. D'Acquisto n.3, codice fiscale: CFRN-ZE74D68L086Q.

I nominativi sopra designati, accetteranno la carica sottoscrivendo apposito documento.

Art.9) Le parti espressamente mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Art. 10) Le spese del presente e conseguenti sono a carico del Consorzio.

Del che il presente atto, che ho letto alle parti che lo approvano e lo accettano.

Scritto con mezzi elettronici a norma di legge e scritto a mano, parte da persona di mia fiducia e parte da me notaio su di due fogli per pagine sette fin qui, viene sottoscritto dalle parti e da me notaio.

La sottoscrizione avviene alle ore diciotto e minuti cinquanta.

F.to: Gennarino Masiello - Silvio Garofano - Del Basso Alfonso - Aurelio Damiano Raffaele Grasso - Rocco Messere - Tommaso Caruso notaio  
(segue sigillo)

Allegato " A " al

REPERTORIO 56731

RACCOLTA 16949

STATUTO

del consorzio con attività esterna "GAL TABURNO CONSORZIO".

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita, a norma dell'art. 2612 c.c., un consorzio con attività esterna senza scopo di lucro con denominazione "GAL TABURNO CONSORZIO", nel seguito indicata come "consorzio".

Art. 2) SEDE

Il consorzio ha sede legale in Torrecuso (BN), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ovvero di trasferire la sede consortile nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 3) DURATA

La durata del consorzio è fissata fino al 31/12/2050. Tale scadenza potrà essere prorogata o anticipata, previa delibera assembleare assunta secondo le modalità di legge.

Art. 4) SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Il consorzio non ha scopo di lucro.

Esso si propone di indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione nelle aree del Taburno e dei territori limitrofi e connessi, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi e le strategie dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e dei Piani di Sviluppo regionali, provinciali e locali.

Esso svolgerà un ruolo di coordinamento promozionale dei propri consorziati e di rappresentanza economica degli stessi nei confronti delle istituzioni.

Avvalendosi anche delle competenze dei consorziati, del loro know-how e dei loro partner, attuerà l'oggetto sociale operando direttamente o prestando consulenze, in particolare, nei seguenti ambiti:

- formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- animazione dello sviluppo rurale, valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di produzioni agricole, silvicole ittiche ed agroalimentari locali;
- turismo rurale e agriturismo;
- recupero del patrimonio edilizio rurale;
- sostegno alle piccole imprese, all'artigianato, anche gestendo servizi zonali;
- gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali;
- promozione e realizzazione di nuove tecnologie di comunicazione all'interno dell'area d'intervento specifico e con l'esterno;
- consulenza e ricerche in campo economico, socio-economico, ambientale e realizzazione di indagini conoscitive;
- redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
- servizi: terziario avanzato, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione

tecnologica, energia, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici, per convegni e seminari;

collaborazione a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione, o gestione diretta di esse, qualora specifiche nei settori d'intervento del consorzio.

Il consorzio vuole rappresentare anche, di fatto, un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) al fine di promuovere e realizzare, anche in sinergia con Università, Centri o Istituti di Ricerca e Consulenza, un approccio LEADER, così come previsto dall'asse 4 del PSR della Regione Campania, secondo le leggi e le direttive nazionali e comunitarie vigenti o in corso di emanazione.

Il consorzio potrà svolgere tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie (compreso Leasing), creditizie, mobiliari, immobiliari (quali acquisti, vendite, permuta, costituzioni di diritti di superficie, locazioni con patto di futura vendita ed acquisti con patto di riscatto, costruzioni di fabbricati, divisioni, ecc.), tecnico-scientifiche e promozionali ritenute dall'Organo amministrativo utili al raggiungimento dello scopo consortile. Esso potrà anche dare garanzie, tanto personali che reali, anche a favore di terzi. Potrà assumere partecipazioni in altri consorzi o società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, a condizione che tale attività non assuma carattere prevalente rispetto all'attività del consorzio e non venga svolta nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 385/93 e dalle disposizioni delle competenti autorità.

Il consorzio realizzerà la propria attività in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e potrà anche partecipare ad altri consorzi o imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

## TITOLO II

### SOCI - PARTECIPAZIONI

#### Art. 5) REQUISITI DEI SOCI

Possono essere consorziati (parimenti detti soci del consorzio) le associazioni che operano in campi sindacali, sociali, culturali, ambientali ed economici, gli enti pubblici (in particolare Comuni, Province, Comunità Montane, Camere di Commercio, Università, Enti di ricerca ed Istituti scolastici), le imprese di qualunque settore economico, comunque costituite (comprese le cooperative, i consorzi e privati), gli Istituti di Credito e le società finanziarie ed ogni altra organizzazione o istituzione a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale che abbia svolto o che svolga attività connesse agli scopi di cui al precedente art. 4.

#### Art. 6) DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con il consorzio, è quello risultante dai libri sociali.

#### Art. 7) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Chi desidera divenire socio del consorzio (o, essendo già socio, intende incrementare la propria quota di partecipazione) deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione sottoscritta dal legale rappresentante.

Nella stessa dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione.

La domanda deve essere corredata da:

- a) dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali (solo per chi intende divenire socio);
- b) copia dello Statuto e della delibera di adesione, assunta dall'organo sociale competente per territorio, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e dei poteri dello stesso;
- c) indicazione della quota che si intende sottoscrivere;
- d) versamento pari al 25% della quota che si intende sottoscrivere, nonché dell'intera quota di ammissione.

Il Consiglio d'Amministrazione, verificata la necessaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità, delibera sull'ammissione.

Il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto di partecipare al consorzio.

Se la domanda di ammissione è accolta, il nuovo socio deve provvedere a completare il residuo versamento secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione. L'inottemperanza costituisce causa di esclusione.

A nessun socio è consentito essere detentore di una quota che superi il 20% del Capitale Sociale.

#### Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne preventiva comunicazione al Consiglio d'Amministrazione, il quale delibererà sulla procedura da seguire per assicurare il diritto di prelazione ai soci.

Qualora i soci non esercitino il diritto di prelazione, il Consiglio d'Amministrazione dovrà verificare la necessaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità del cessionario; la cessione è comunque subordinata al gradimento del Consiglio d'Amministrazione.

È escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti di quote consortili tra società appartenenti allo stesso gruppo o a favore di società controllate o controllanti, fatta salva la necessaria verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità del cessionario da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Le quote di partecipazione non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo consenso scritto di tutti i soci.

#### Art. 9) MORTE DEL SOCIO

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

#### Art. 10) PARTECIPAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI

Le quote di partecipazione degli Enti pubblici non potranno raggiungere complessivamente la metà del capitale sociale.

#### Art. 11) RECESSO

Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio.

Il socio che intende recedere dal consorzio dovrà darne comunicazione al Consiglio d'Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno tre mesi.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

#### Art. 12) ESCLUSIONE

L'esclusione di un socio è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

L'esclusione può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione del fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività del consorzio, per decisione del Consiglio d'Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera assembleare.

Detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio d'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

La deliberazione può essere impugnata davanti al soggetto preposto a fungere da arbitro, ai sensi del successivo art. 35.

L'impugnazione ha effetto sospensivo della deliberazione.

Trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante.

Dell'esclusione deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

#### ART. 13) LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI A SEGUITO DI RECESSO O ESCLUSIONE DEL SOCIO

Al socio receduto o escluso sarà rimborsata la sua quota di Capitale e di Fondo Consortile solo dopo lo scioglimento del Consorzio, salva diversa delibera del Consiglio d'Amministrazione.

#### Art. 14) TRASFERIMENTO DI AZIENDA

In caso di trasferimento d'azienda per atto tra vivi, il rapporto sociale continua con il nuovo titolare dell'azienda.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, gli altri soci possono deliberare, entro un mese dalla notifica dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dalla società.

#### Art. 15) RIDUZIONE DEL NUMERO MINIMO DEI SOCI

Nel caso in cui, per le cause previste dai precedenti articoli 11, 12 e 14, la quota di partecipazione di uno o più soci dovesse superare il limite di cui all'art. 7, comma 8, il consorzio si scioglierà qualora, nel termine di centoventi giorni, tale limite non sia ricostituito mediante l'ingresso in consorzio di nuovi soci in possesso dei requisiti prescritti.

### TITOLO III

#### PATRIMONIO E QUOTE SOCIALI - ESERCIZIO E BILANCIO

##### Art. 16) CAPITALE

Il Capitale del consorzio è costituito dalle quote versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio; esse non possono essere inferiori a € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Qualora il Capitale dovesse subire perdite, l'Assemblea può deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini. Il socio che non adempia alla richiesta di reintegro secondo le modalità stabilite dall'Assemblea deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio di



Amministrazione.

Il consorzio potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### Art. 17) FONDO CONSORTILE

In aggiunta al capitale, il fondo consortile è costituito dalle eventuali eccedenze di bilancio, dalle riserve, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuti a qualunque titolo, e senza obbligo di restituzione, al consorzio.

Per la durata del consorzio non è consentito ai soci chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, sino alla liquidazione del consorzio.

Il fondo consortile è costituito, inoltre, dalle quote di ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte del Consiglio di Amministrazione in relazione al patrimonio del consorzio.

Non possono essere distribuiti ai soci utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

#### Art. 18) ESERCIZIO

L'esercizio decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno solare, il Consiglio di Amministrazione predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo annuale da presentare all'Assemblea, che deve discuterlo ed approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi.

L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio potrà essere ripartito come segue:

- 1) a riserva legale (almeno il 20%);
- 2) a riserva straordinaria;
- 3) la parte restante a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al tasso legale d'interesse ragguagliato al loro ammontare.

L'attività del consorzio è organizzata sulla base di programmi di attività. È facoltà del Consiglio predisporre e sottoporre all'approvazione dei soci un bilancio preventivo.

### TITOLO IV

#### DECISIONI - ORGANI SOCIALI

##### Art. 19) DECISIONE DEI SOCI

Le decisioni dei soci, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

#### ART. 20) DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### ART. 21) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al successivo articolo 22, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, come previsto dall'art. 2479 c.c..

Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### ART. 22) ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare:

- nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 19, lettere d), e) ed f); in tal caso il verbale deve essere redatto da un notaio;

- in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto;

- quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale Sociale.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati, e nes-

suno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del consorzio, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### ART. 23) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura del consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### ART. 24) DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da soggetto anche non socio per delega scritta, che deve essere conservata dal consorzio. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega è conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

#### ART. 25) VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per

allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### ART. 26) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale intervenuto. Nei casi previsti dal precedente articolo 19, lettere d), e), ed f), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### Art. 27) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, nominati su decisione dei soci, dura in carica a tempo indeterminato o per il diverso tempo deliberato dall'assemblea che li ha nominati; esso può essere revocato, anche prima della scadenza, con deliberazione motivata assunta dall'Assemblea.

Possono essere membri del Consiglio d'Amministrazione esclusivamente i soci persone fisiche o i rappresentanti legali di soci enti collettivi (o altra persona fisica all'uopo designato dal rappresentante legale), che abbiano sottoscritto una quota sociale di almeno € 5.000,00 (Euro cinquemila/00). I soci enti collettivi possono sostituire il loro rappresentante in Consiglio d'Amministrazione durante il suo mandato.

La maggioranza dei consiglieri deve essere costituita da rappresentanti di soggetti privati.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c..

Sino a contraria deliberazione dei soci, gli amministratori non sono vincolati al divieto di cui all'art. 2390 c.c., e, in considerazione della natura consortile del consorzio, sono dispensati dall'osservanza dell'art. 2391 c.c..

#### Art. 28) POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi del consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire ad uno o più dei suoi componenti deleghe e responsabilità; la loro nomina deve avvenire con l'indicazione precisa dei compiti loro affidati.

#### ART. 29) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 30, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dal consorzio.

#### ART. 30) ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale:

- in caso di decisioni che riguardano la redazione del progetto di fusione (o scissione);
- in caso di decisioni che riguardano il progetto di bilancio;
- in caso di richiesta avanzata da almeno un terzo dei membri del consiglio;
- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

In questi casi, il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Campania.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della

riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'assenza ingiustificata alle adunanze ovvero la mancata risposta alle consultazioni scritte di cui all'art. 29 per tre volte consecutive comporta automaticamente la decadenza dal mandato, di cui il Consiglio dovrà prendere atto senza indugio e deliberare di conseguenza.

#### ART. 31) PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

Il Consiglio d'Amministrazione elegge, tra i suoi membri, un Presidente e, eventualmente, un Vice Presidente, qualora non nominati dall'Assemblea.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del consorzio.

In caso di assenza ed impedimenti del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

#### ART. 32) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori non spetta alcun compenso a fronte dell'attività esercitata, salvo diversa delibera dell'Assemblea dei soci.

#### Art. 33) COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio Sindacale è sempre obbligatoria

Si applicano le disposizioni previste per le società per azioni, ed è riservata al Collegio Sindacale anche l'attività di controllo contabile.

#### Art. 34) REGOLAMENTO INTERNO

Sulla base dei criteri stabiliti dai soci, il Consiglio d'Amministrazione redige uno o più regolamenti interni che disciplinino i rapporti con il personale e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento del consorzio.

### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 35) CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e l'interpretazione, esecuzione e validità dello statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

#### Art. 36) SCIoglimento

Il consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:



- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per deliberazione dell'assemblea;
- e) per le altre cause previste dalla legge e dal presente Statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi, e deve convocare, negli stessi termini, l'assemblea dei soci, affinché quest'ultima nomini uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori stessi;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza del consorzio;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

Art. 37) Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del c.c. in materia di Consorzi, nonché a quelle in materia di Società a Responsabilità Limitata, qualora compatibili.

F.to: Gennarino Masiello - Silvio Garofano - Del Basso Alfonso - Aurelio Damiano Raffaele Grasso - Rocco Messere - Tommaso Caruso notaio (segue sigillo)